

## Permessi sindacali – CNL Giornalisti

In merito alla fruizione dei permessi sindacali si specifica quanto segue: ai sensi e per effetto del CNL Giornalisti i permessi spettanti al Cdr e al fiduciario, l'art. 34 del suddetto Contratto si limita ad estendere tale diritto all'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70), pertanto, i componenti del Cdr e il fiduciario fruiscono dei permessi sindacali previsti dalla legge nella misura ivi indicata. Più precisamente, si tratta dei permessi sindacali retribuiti ex art. 23 S.L. in ragione di un'ora di permesso all'anno per dipendente nelle aziende che occupino fino a 200 lavoratori, ovvero di 8 ore complessive mensili negli altri casi; e di permessi non retribuiti ex art. 24 S.L. in misura di 8 giorni all'anno.

In ogni caso per la fruizione del permesso sindacale è richiesta la preventiva comunicazione al datore di lavoro, che deve essere di regola di almeno 24 ore nel caso dei permessi retribuiti e, sempre di regola, di tre giorni nel caso disciplinato dall'art. 24 S.L.

Infine, bisogna ricordare, che l'art. 30 S.L. riconosce ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato un contratto collettivo applicato in azienda il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi di loro appartenenza. Pertanto, come nel caso del CNL Giornalisti, che nulla dispone in tal senso è pacifico che la norma di legge è sufficiente a fondare il diritto del lavoratore ivi contemplato al permesso retribuito.

Si ricorda, inoltre, che la collega dott.ssa Laura Testa oltre a ricoprire l'incarico di fiduciario è anche componente del Dipartimento Diritti e Pari opportunità di codesto sindacato che è un nostro organo direttivo.

Il direttore ASR

Beatrice Curci